

Ciò premesso perché «*il riscontro a ritroso rappresentato dai ricavi di S.G.R. è da un lato fuorviante e dall'altro indicativo del contrario*»?

In realtà, una verifica della congruità del prezzo pagato da S.G.R. si può dare in due modi:

- a) mediante, appunto, il «*riscontro a ritroso*»,
- b) mediante il ricorso ai parametri statistici, relativi alle percentuali medie di recupero dei crediti nelle normali procedure concorsuali, e ai *tempi medi* entro i quali tali recuperi sono ottenuti.

A nostro parere, nel caso che qui ci occupa, il metodo del «*riscontro a ritroso*» sarebbe correttamente utilizzabile, perché la S.G.R. ha potuto in tutte le sedi dimostrare che la sua gestione è stata sempre assolutamente trasparente e che si è costantemente adoperata per conseguire i maggiori ricavi dall'alienazione dei cespiti. Sicché è praticamente da escludere che un altro soggetto avrebbe potuto ricavare di più.

Ad ogni modo, se la sentenza vuole escludere il metodo del «*riscontro a ritroso*», faccia pure. Resta allora il metodo per così dire statistico-parametrico. E qui, come è stato ampiamente dimostrato, tutte le evidenze empiriche portano realisticamente ad escludere che, con altre procedure di dismissione, la Fedit potesse incassare, al netto di tutte le spese, 2.150 miliardi nell'arco di 18 mesi.

A proposito dei recuperi mediamente conseguiti dai creditori nelle procedure fallimentari, si legge in una recentissima pubblicazione del Dott.